



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 26/02/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 novembre 2002, n. 220

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 2 "Realizzazione e/o adeguamento ed integrazione delle reti di rilevamento e dei sistemi di analisi e monitoraggio dei livelli di inquinamento urbano" Annualità 2000 e 2001 - Comune di Lecce - "Monitoraggio dei campi elettromagnetici ad alta frequenza secondo il sistema E.M.P.S. nell'area di Lecce". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

L'anno 2002 addì 29 del mese di novembre in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell'8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell'11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell'ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l'attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di LECCE per l'attuazione dell'intervento "MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA SECONDO IL SISTEMA E.M.P.S. NELL'AREA DI LECCE" di cui alla Misura 5.2 Azione 2, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di LECCE;

VISTA la deliberazione di G.R. del 28.12.2000 n. 2822 con la quale è stato approvato il piano finanziario 2000-2002 del POR che assegna per gli anni 2000-2001 la somma complessiva di lire 28.091.405.160, relativamente alla misura 5.2 - "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - FESR;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 164 del 10/08/2001, pubblicata sul BURP n. 141 del 14.09.2001, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l'accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 2 della misura POR 5.2 "REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE RETI DI RILEVAMENTO E DEI SISTEMI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO URBANO", con indicazione delle risorse disponibili per l'annualità 2000 - 2001, ammontanti complessivamente a £.8.010.204.000 pari a Euro 4.136.925,12, di cui £.7.022.851.290 pari a Euro 3.627.000,00 quale quota di assegnazione

originaria; £.987.352.710 pari a Euro 509.925,12 quale assegnazione di quota parte dell'economie realizzate sulle altre Azioni 3a, 3b, 4a, 4b e 5 della stessa Misura 5.2;

PRESO ATTO che il progetto "MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA SECONDO IL SISTEMA E.M.P.S. NELL'AREA DI LECCE" proposto dal Comune di LECCE, di importo complessivo pari a Euro 289.628,92 (£.560.799.788), è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 2 Annualità 2000-2001 per un importo di Euro 278.043,76 (£.538.367.791), comprensivo di I.V.A., di cui Euro 246.184,58 (£.476.679.818) quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, e Euro 31.859,18 (£.61.687.974) quale quota parte Regionale, con un cofinanziamento Comunale pari a Euro 11.585,16 (£.22.431.998);

VISTO che il Comune di LECCE, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all'approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato dell'11/09/2001 prot. n°9768; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dell'intervento, così come derivante dalla rideterminazione del quadro economico definitivo, ammontante conclusivamente alla somma di Euro 11.585,16 pari a £.22.432.998;

VISTO la determinazione dirigenziale dell'U.T.C. del Comune di Lecce n°25 del 18/06/2002 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa per un importo di euro 289.628,92 comprensivo di IVA con un economia di Euro 118.372,03 rivenienti a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;

CONS:~ERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di cui sopra e liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 19.463,06 (£.37.685.739);

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

- Impegnare a favore del Comune di LECCE, per la realizzazione dell'intervento "MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA SECONDO IL SISTEMA E.M.P.S. NELL'AREA DI LECCE" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 2, la somma complessiva di Euro 278.043,76 (£.538.367.791) così ripartite:

- a) Euro 246.184,58 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2002 - residui di stanziamento 2000;
- b) Euro 31.859,18 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2002 - residui di stanziamento 2000;

- Liquidare a favore del Comune di LECCE, l'anticipazione del 7% pari a Euro 19.463,06, per Euro 17.232,92, a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2002 - residui di stanziamento 2000 e per Euro 2.230,14 a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2002 - residui di stanziamento 2000;

- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del comune di LECCE, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 19.463,06;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/198;

- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di LECCE per l'attuazione dell'intervento "MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA SECONDO IL SISTEMA E.M.P.S. NELL'AREA DI LECCE" di cui alla Misura 5.2 Azione 1, allegato al presente provvedimento;

- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di LECCE è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di LECCE, nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;

- di impegnare a favore del Comune di LECCE, per la realizzazione dell'intervento "MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA SECONDO IL SISTEMA E.M.P.S. NELL'AREA DI LECCE" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 2, la somma complessiva di Euro 278.043,76 (€ 538.367.791) così ripartite

a) Euro 246.184,58 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2002 - residui di stanziamento 2000;

b) Euro 31.859,18 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2002 - residui di stanziamento 2000;

- di liquidare a favore del Comune di LECCE, l'anticipazione del 7% pari a Euro 19.463,06, per Euro 17.232,92, a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2002 - residui di stanziamento 2000 e per Euro 2.230,14 a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2002 - residui di stanziamento 2000;

- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del comune di LECCE, C.F.: 80008510754, secondo le disposizioni di cui alla legge n°720/84 e successive modifiche ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 19.463,06;

- di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di LECCE;

4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.

Art. 1

I rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di LECCE - MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTRICITÀ AD ALTA FREQUENZA SECONDO IL SISTEMA E.M.P.S. NELL'AREA DI LECCE, beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 2 - sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;

erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione,

erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati,
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione

finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà prodotta su supporto informatico (floppy disk) rilasciato dalla Regione.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2 Il Responsabile unico
Ing. Gennaro Rosato Del Procedimento
